

Gli Enti locali e le agevolazioni fiscali

Breve rassegna delle agevolazioni fiscali introdotte da Regioni, Comuni o Province per le organizzazioni di volontariato.

Per magari elaborare proposte per gli Enti locali del Lazio

di **Alessio Affanni**

Come è noto, per ciò che riguarda i tributi locali, ogni Regione (o Comune laddove si tratti di imposte comunali) può riconoscere condizioni agevolative per gli enti non profit, deliberando riduzioni sui tributi di propria competenza. È quanto prevede anche l'articolo 119 della Costituzione, che riconosce agli enti locali una propria potestà tributaria nonché la facoltà di stabilire autonomamente tributi ed entrate propri.

Vi sono, pertanto, alcune differenze tra una regione e l'altra, per quanto riguarda alcune delle imposte che le organizzazioni di volontariato sono tenute a versare. A seguire, divise per regione, indichiamo alcune delle disposizioni locali previste in favore delle organizzazioni medesime, tenendo presente che spesso le norme di favore sono contenute in leggi finanziarie regionali e, pertanto, sono suscettibili di riconferma o abrogazione nelle leggi finanziarie degli anni successivi.

Nella regione **Basilicata**, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 della Legge Regionale del 27 gennaio 2005 n. 5, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli, utilizzati per

fini istituzionali, dei quali risultino proprietari dagli archivi del P.R.A. le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale. Il beneficio dell'esenzione di cui ai precedenti commi è riconosciuto, dietro presentazione alla struttura regionale competente, di un'istanza redatta su apposita modulistica, corredata della documentazione richiesta.

La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dell'obbligo tributario.

I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all'esenzione stessa, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui la variazione si è verificata, sempre mediante apposita modulistica. L'omessa comunicazione comporta, oltre al pagamento del tributo (se dovuto) e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 per veicolo.

Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la va-

riazione è intervenuta.

Nella legge si precisa, infine, che tale agevolazione rientra tra le esenzioni permanenti e come tale non implica ulteriori adempimenti da parte delle organizzazioni, fino a quando non intercorrano variazioni soggettive o oggettive che comportino la decadenza dal beneficio.

L'**Emilia Romagna**, così come avviene in altre regioni (ad es. Campania), prevede per le Onlus solo l'applicazione di un'aliquota IRAP ridotta, pari al 3,50 per cento.

Il **Friuli Venezia Giulia** ha disposto con la legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2004 l'esenzione dall'IRAP per le Onlus. Tale esenzione è stata poi riconfermata, con riferimento al periodo d'imposta 2004, con una norma interpretativa contenuta nell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2005.

La regione **Liguria** ha disposto, con la legge regionale n. 7 del 2 aprile 2004, una agevolazione - aliquota IRAP al 3,25 per cento - a favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383 del 2000, iscritte al registro nazionale. Tale agevolazione si aggiunge a quelle già previste per gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, per le quali l'aliquota è stata fissata al 3 per cento.

La regione **Lombardia** ha stabilito l'esenzione dell'Irap e dalla tassa automobilistica per le Onlus con la legge regionale n. 27 del 2001 (legge finanziaria regionale per il 2002): a decorrere dal 1° gennaio 2002, infatti, sono stati esentati dal pagamento dell'IRAP e della tassa au-

tomobilistica regionale i soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 460/1997 e quindi, per espressa previsione del comma 8 dell'art. 10, le cosiddette "Onlus di diritto" ovvero le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale.

La regione **Marche** ha garantito alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile una serie di facilitazioni. Ad esempio il rimborso delle assicurazioni e delle tasse automobilistiche e l'assicurazione in caso di infortunio o morte durante l'attività di volontariato.

Nella regione **Piemonte** è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato, utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato. È stabilito nella Legge regionale 23 settembre 2003, n. 23.

Le modalità per richiedere l'esenzione sono le seguenti: le organizzazioni di volontariato devono inviare al Settore Tributi della Regione Piemonte un'istanza in carta semplice, l'elenco dei veicoli per i quali si richiede l'esenzione, la copia del libretto di circolazione dei veicoli (fronte e retro) o certificato di proprietà del medesimo e la copia dell'atto di iscrizione al registro regionale del volontariato. La Regione Piemonte prende visione della documentazione e provvede all'inserimento degli aventi diritto a tale agevolazione, senza inviare alcuna documentazione agli interessati; verrà inviata risposta esclusivamente laddove l'istanza presentata dal

contribuente non venga accolta.

Ogni eventuale variazione (nuove acquisizioni, perdita di possesso, cancellazione dal registro del volontariato, ecc.) successiva all'invio della domanda di esenzione, deve essere comunicata alla Regione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

In **Toscana** la Legge Regionale 22 settembre 2003, n. 49, all'articolo 6 stabilisce che sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, purché utilizzati esclusivamente ai fini istituzionali. La domanda di esenzione deve essere presentata, in carta semplice a firma del legale rappresentante, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante, attestante che l'Organizzazione è iscritta nel registro del volontariato e che i mezzi esentabili sono utilizzati esclusivamente per fini istituzionali. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto di presentazione dell'istanza.

Nella regione **Umbria**, con Deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2002 n. 722, è stata stabilita l'inapplicabilità delle tasse automobilistiche regionali a favore delle organizzazioni del volontariato che operano nel settore della protezione civile.

La regione **Valle d'Aosta** ha previsto, già a valere dal periodo di imposta 2003, l'esenzione Irap per le Onlus, incluse ov-

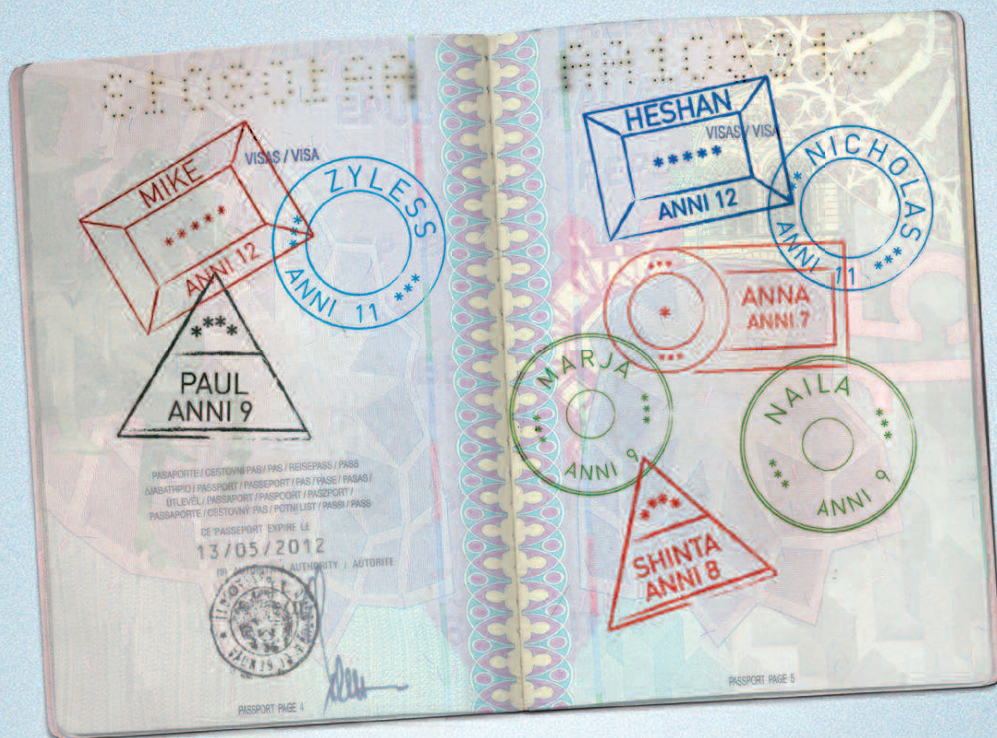
viamente anche quelle di diritto.

La regione **Veneto** ha disposto, a decorrere dall'anno 2003, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo dei gruppi volontari di protezione civile nella Regione Veneto. Tale esenzione si applica però ai veicoli di proprietà degli enti locali, assegnati in via permanente alle organizzazioni e ai gruppi comunali iscritti all'Albo sopra citato. Per usufruire dell'esenzione i soggetti interessati sono tenuti a comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati identificativi dei veicoli di proprietà, per la loro registrazione nel registro informatico regionale della Protezione Civile.

La provincia di **Bolzano** ha stabilito l'esenzione dall'Irap per le Onlus, incluse quelle di diritto come le organizzazioni di volontariato alle quali, per beneficiare dell'esenzione, viene richiesta un'autocertificazione oppure copia del provvedimento di iscrizione nel registro unita a fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante o, altrimenti, l'indicazione, nella richiesta di esenzione, degli estremi di iscrizione nel registro suddetto con allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Nella provincia di **Trento** per le Onlus è stabilita invece solo un'aliquota ridotta, pari al 3,25 per cento. ■

UN BAMBINO NON PUÒ ESSERE UNA DESTINAZIONE.



LOWE PIRELLA GÖTTSCHE

CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI NEL MONDO

NASCE LA CERTIFICAZIONE TURISMO RESPONSABILE, L'IMPEGNO CONCRETO DEL GOVERNO ITALIANO PER FERMARE INSIEME I VIAGGI DELLA VERGOGNA.



Certificazione
Turismo Responsabile

Sono centinaia di migliaia gli adulti di tutto il mondo che approfittano di bambini costretti a prostituirsi. Lo chiamano "turismo", in realtà non è altro che pedofilia. Un crimine che il Governo Italiano si impegna a combattere attivamente con la creazione del marchio CTR: per la prima volta, le più importanti sigle della filiera turistica sono state unite dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo per lottare insieme in difesa dell'infanzia. Un progetto concreto e fortemente voluto dal Sottosegretario di Stato con delega al Turismo per potenziare gli effetti della legge 269/98, che già persegue anche in Italia coloro che all'estero abusano sessualmente dei bambini. Un'iniziativa di grande valore che sarà proposta anche ai Governi degli altri Paesi. Con le imprese che aderiscono al CTR, tutti potremo contribuire a un turismo più etico e responsabile.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento per lo Sviluppo
e la Competitività del Turismo.**

